



Verbale di deliberazione N. 32
della Giunta del Comune

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori.
Deliberazione a contrarre

=====

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Sette** del mese di **Marzo** alle ore 16.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del Comune.

Presenti i signori:

ZAMBOTTI FABIO – Sindaco
GIONGO CHRISTIAN – Vice Sindaco
DEL MAFFEO LAURA - Ass.Eff.
PARISI ANTONIO - “
PERDERZOLLI GIULIA - “

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario del Comune su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12.03.2019 all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Addì, 12.03.2019

IL SEGRETARIO DEL COMUNE
F.to Dalfovo Dott. Nicola

=====

Assiste il Segretario Comunale Dalfovo dott. Nicola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zambotti Fabio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori.
Deliberazione a contrarre**

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e quello dedicato ai figli, in un quadro di sostegno delle pari opportunità, prevenendo forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale.

Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

I servizi socio educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici locali a carattere socio-assistenziale la cui disciplina è demandata, nell'ambito dell'ordinamento regionale dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, alla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

Nell'ambito delle Giudicarie Esteriori il servizio di asilo nido risponde alle esigenze delle famiglie.

I comuni delle Giudicarie Esteriori (Bleggio Inferiore, Lomaso, Bleggio Superiore, Fiavé, Stenico, Dorsino e San Lorenzo in Banale) sin dal 2007 hanno valutato positivamente e quindi deciso di affidare a terzi il Servizio di asilo nido in quanto non avevano al proprio interno personale per la gestione di tale servizio e tenuto anche conto dell'esperienza positiva fatta da altri comuni di dimensioni similari.

A riscontro della favorevole esperienza effettuata, il comune di Comano Terme, in qualità di comune capofila per la gestione associata del servizio di asilo nido, con propria deliberazione consigliere n. 20 dd. 09.04.2013 ha rinnovato la volontà di procedere con l'affidamento a terzi del servizio di asilo nido in gestione associata.

A seguito della procedura di gara esperita mediante appalto concorso ai sensi dell'articolo 20 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, la gestione del servizio comunale di asilo nido è stata affidata alla Cooperativa sociale "Città Futura" - con sede in Trento (TN), Via Abondi 37, per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2016. Tale rapporto è stato rinnovato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 di data 28.07.2016 per il periodo dal 01.09.2016 al 31.08.2019.

Ai sensi dell'art. 36 ter 1 comma 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, anche in relazione alle finalità dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale."

L'Amministrazione comunale si è attivata in tal senso e con nota prot. 9354 dd. 17.10.2018 ha richiesto all'Agenzia per gli appalti e contratti di Trento di poter usufruire dei servizi offerti da quest'ultima ed in particolare della funzione di stazione appaltante per l'espletamento di una procedura aperta col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di asilo nido intercomunale.

L'esperienza di gestione esterna del servizio nido d'infanzia, quale è quella che si sta concludendo presso il asilo nido intercomunale di Comighello, viene valutata positivamente dalle amministrazioni di Valle sia per il livello di qualità delle prestazioni erogate dall'affidatario, sia per la soddisfazione manifestata dall'utenza durante tutto il periodo dell'affidamento e pertanto, si ritiene opportuno affidare nuovamente all'esterno la gestione del servizio, secondo la normativa vigente e in particolare ai sensi della L.P. n. 4/2002 e s.m., concernente l'ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia della provincia di Trento.

In particolare la scelta verso l'affidamento a terzi è giustificata:

- dall'impossibilità di gestire direttamente i suddetti servizi per i vincoli derivanti dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, e in particolare di quella del personale comunale;
- dalla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di nido d'infanzia può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- dal fatto che il nido d'infanzia in oggetto, pur gestito da terzi, è un nido sovracomunale: il comune di Comano Terme in qualità di capofila della convenzione, sentiti i sindaci degli altri comuni; ne determina infatti le tariffe d'uso, le condizioni d'ingresso, garantendo l'applicazione dei criteri e delle modalità di gestione del servizio stabilite dalla legge e ciò comporta elementi positivi in termini di efficacia, di qualità del servizio erogato e di condizioni di eguaglianza nella fruizione;
- dal fatto che l'affidamento esterno garantisce comunque all'Ente pubblico di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio;
- dal risparmio di carattere economico rispetto alla scelta della gestione diretta.

La legge provinciale 9 marzo 2016, n.2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993, alla L.P. 23/1990, ai relativi regolamenti di attuazione e alle altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture, costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può presentare un'offerta.

L'articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici, in particolare, tra gli altri, per quelli relativi ai servizi scolastici e per quelli il cui costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La deliberazione attuativa della Giunta provinciale n. 1689 di data 30 settembre 2016, successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1748 di data 7 ottobre 2016, recante *"Approvazione del regolamento di attuazione dell'art.17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera"* approva il Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo, tra gli altri, ai servizi di gestione dei nidi d'infanzia.

Dal combinato disposto delle suddette norme si ritiene opportuno individuare l'affidatario della gestione del nido in oggetto tramite una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal modo si tiene conto delle caratteristiche e della peculiarità del servizio e non si persegue semplicemente la logica della pura convenienza economica, ma si valorizzano e si valutano le

capacità progettuali e gestionali dei concorrenti, cui è richiesto di partecipare alla definizione del rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

Ciò premesso, l'Amministrazione comunale di Comano Terme, quale comune capofila dei comuni delle Giudicarie Esteriori, con proprio provvedimento consigliere n. 45 dd. 27.12.2018 ha determinato le modalità di affidamento della scelta del contraente per l'affidamento a terzi della gestione del servizio di asilo nido intercomunale, con tale provvedimento è stato approvato il capitolato speciale di appalto autorizzando il segretario comunale ad apportare le modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara che si rendessero necessarie.

A seguito delle indicazioni ricevute da parte dell'Agenzia per gli appalti ed i contratti si è provveduto ad adeguare il capitolato sopracitato, si intende quindi procedere con il presente provvedimento all'indizione della procedura di gara in oggetto riassumendo, di seguito le condizioni e le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

•Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori, con sede in Comano Terme, frazione Comighello 60, per 45 bambini, tale servizio è affidato in conformità ai criteri minimi ambientali di cui al DM 25.07.2011 - CAM per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – e del DM 24.05.2011- CAM per l'affidamento servizi di pulizia e fornitura prodotti per l'igiene. La finalità di tale affidamento è quello di attivare un servizio il quale permetta la conciliazione delle esigenze famigliari e lavorative.

Il Comune non garantisce la copertura di tutti i 45 posti. L'affidatario si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare per la struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.

•Base d'asta

Il prezzo viene fissato secondo le modalità sotto riportate:

Quota forfettaria di corrispettivo di cui al comma 3.a dell'art. 11 del capitolato speciale di appalto relativo al numero di posti disponibili pari a 18 per il periodo 1° settembre – 31 luglio	Euro 597.000,00 di cui oneri per la sicurezza euro 3.000,00
Quota mensile suddivisa per fasce, per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero della quota forfetaria, come specificato dal comma 3, lettera b) dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.	Bambini iscritti: da 19 a 23 Euro 1.000,00 da 24 a 33 Euro 800,00 da 34 a 45 Euro 750,00

La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 3 anni è, quindi, pari ad € 1.320.000,00, oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'amministrazione comunale, ferma restando la quota forfetaria, nel caso il bambino sia iscritto a orario ridotto, (solo mattino o solo pomeriggio o interscambiabile) il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari ai 2/3 del compenso stabilito per ogni altro bambino secondo le fasce sopra delineate.

•Durata dell'appalto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza **dal 01.09.2019 al 31.08.2022.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a due anni, con decorrenza quindi **dal 01.09.2022 al 31.08.2024**.

Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2019, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.08.2023.

•Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 50/2016, con criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della LP 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg..

•Requisiti di partecipazione:

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
- aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti l'anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

L'importo di 1.000.000,00 di Euro è posto a base di riferimento sulla scorta dell'esperienza passata che ha garantito una corretta e funzionale gestione del nido d'infanzia per la capienza massima consentita di 45 bambini .

- E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:
 - Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
 - Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.
- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 35 bambini;

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

Considerato che l'affidamento avviene sulla base del capitolato speciale amministrativo e tecnico contenente gli elaborati inerenti ai criteri e parametri di valutazione dell'offerta predisposti dall'Amministrazione che definiscono rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di efficienza e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d'appalto.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli utenti che dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Comano Terme – Frazione Comighello 60 dal momento che l'immobile dispone di una cucina.

Dato atto che l'art. 36 comma 7 del capitolato speciale amministrativo e tecnico prevede che l'affidatario fissi un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio e che presso tale recapito presti attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Ritenuto che tale previsione sia importante per assicurare un collegamento tra le famiglie e l'affidatario nonché tra il comune e l'affidatario al fine di garantire una buona, efficiente ed efficace gestione del servizio.

Considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto il Comune di Comano Terme ha ritenuto opportuno escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Visto:

- il regolamento del servizio asilo nido approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso n. 3 dd. 30/05/2007 e ss.mm..
- la convenzione di istituzione del servizio asilo nido intercomunale vigente.
- la legge provinciale 12.03.2002 n. 4 e ss.mm., e le deliberazioni provinciali di attuazione;
- la legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP 22.05.1991 n. 10-47/Leg
- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n.2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;
- la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14;
- il codice unico degli Enti Locali approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
- lo Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del codice unico degli Enti Locali

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario; sub lettera A/.

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento a contrarre disponendo di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori del Comune di Comano Terme (45 posti disponibili), con sede in frazione Comighello n. 60 procedendo alla scelta del contraente mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-

50/Leg.

2. di stabilire che si procederà alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicatrice; mediante atto pubblico amministrativo a rogito da parte del segretario comunale.
3. di dare atto che il Comune non garantisce la copertura di tutti i 45 posti e l'affidatario dovrà mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.
4. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2019 al 31.08.2022, con la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari a due anni, con decorrenza quindi dal 01.09.2022 al 31.08.2024
5. di stabilire che, qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2019, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.08.2023.
6. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, , in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo svolto, si rende necessario individuare per la struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto
7. di dare atto che il corrispettivo viene fissato secondo lo schema sottoriportato:

Quota forfettaria di corrispettivo di cui al comma 3.a dell'art. 11 del capitolato speciale di appalto relativo al numero di posti disponibili pari a 18 per il periodo 1° settembre – 31 luglio	Euro 597.000,00 di cui oneri per la sicurezza euro 3.000,00
Quota mensile suddivisa per fasce, per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero della quota forfettaria, come specificato dal comma 3, lettera b) dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.	Bambini iscritti: da 19 a 23 Euro 1.000,00 da 24 a 33 Euro 800,00 da 34 a 45 Euro 750,00

La somma complessiva da porre come base d'asta calcolata su 3 anni è, quindi, pari ad € 1.320.000,00, oltre € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'amministrazione comunale, ferma restando la quota forfettaria, nel caso il bambino sia iscritto a orario ridotto, (solo mattino o solo pomeriggio o interscambiabile) il compenso da corrispondere al soggetto gestore sarà pari ai 2/3 del compenso stabilito per ogni altro bambino secondo le fasce sopra delineate

8. di stabilire che i requisiti richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel bando ai fini dell'ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:
 - assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*);
 - aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia, comprendente il servizio di confezionamento e somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi negli ultimi cinque anni antecedenti l'anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00.

Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi continuativi.

L'importo di 1.000.000,00 di Euro è posto a base di riferimento sulla scorta

dell'esperienza passata che ha garantito una corretta e funzionale gestione del nido d'infanzia per la capienza massima consentita di 45 bambini.

- E' altresì ammessa l'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia disgiunta dall'esperienza nel servizio di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:
 - Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
 - Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia.
- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 35 bambini;
- inerente un unico servizio di nido d'infanzia con almeno 35 bambini;

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

9. di approvare il capitolato speciale d'appalto amministrativo e tecnico, contenente i criteri e le modalità di gestione del nido d'infanzia del Comune di Comano Terme, l'allegato 1 "Oneri specifici del servizio ristorazione" e l'allegato 2 costo della manodopera;
10. di approvare il documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", contenente i criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute;
11. di approvare l'inventario dei beni mobili di proprietà comunale depositato in atti;
12. di approvare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) comunale depositato in atti;
13. di approvare l'elenco del personale attualmente occupato, comunale depositato in atti;
14. di approvare le planimetrie della struttura in Frazione Comighello n. 60 - Comano Terme, comunale depositato in atti;
15. di stabilire che l'appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione per tutti gli utenti e di stabilire che i pasti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Frazione Comighello n. 60 - Comano Terme dal momento che l'immobile dispone di una cucina.
16. di dare atto che l'art. 36 comma 7 del capitolato speciale amministrativo e tecnico prevede che l'affidatario fissi un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio e che presso tale recapito preli attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.
17. di escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto.
18. di conferire all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) il mandato per l'indicazione della gara attraverso pubblicazione di apposito bando sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti punti nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia, ed allo svolgimento della procedura di gara anche apportando agli atti stessi eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero

necessarie;

19. di procedere a prenotare la spesa complessiva di euro 1.320.00,00, oltre IVA 5% ed oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00 non soggetti a ribasso, imputando la stessa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione, imputando la spesa al codice di bilancio 12.01.1.03 cap AI 2150 del bilancio di previsione 2019 - 2021 nel modo che segue:

- esercizio 2019 €. 168.000,00 (periodo settembre - dicembre)
- esercizio 2020 €. 462.00,00
- esercizio 2021 €. 462.000,00
- esercizio 2022 €. 294.000,00 (periodo gennaio - agosto)

20. di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2

21. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di avviare tempestivamente la procedura di gara.

22. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:

- a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco
F.to Giongo Christian

Il Sindaco
F.to Zambotti Fabio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Dalfovo Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 12.03.2019

Il Segretario Comunale
dott. Nicola Dalfovo

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA

- ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 183, comma 3 della LR 03.05.2018 n. 2.)
- IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 183, comma 4 della LR 03.05.2018 n. 2.)
- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 183, comma 2 della LR 03.05.2018 n. 2.)
- COMUNICAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Art. 15 bis, comma 1 L. 55/90)

FASE DELL'IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA

(Art. 17 della L.R. n. 10/1998)

RAGONERIA

FASE DELL'EFFICACIA

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIM.TO (Art. 18 della L.R. n. 10/1998)

- PER COMPETENZA BIB. COMM. DEMO. PERS. TRIB. FIN SEG. TEC.

- PER CONOSCENZA BIB. COMM. DEMO. PERS. TRIB. FIN SEG. TEC.

- ADEMPIMENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)
PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE ANAGRAFE
PRESTAZIONI ALBO CONSULENTI ESTERNI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI ALBO
BENEFICIARI

Deliberazione dichiarata per l'urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
183, comma 4, della LR 03.05.2018 n.2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dalfovo dott. Nicola)



COMUNE DI COMANO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA

GIUNTALE N. 32 DD. 07.03.2019

Il segretario comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n.2)

Ufficio proponente: BIB. COMM. DEMO. PERS. TRIB. FIN SEG. TEC.

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori.
Deliberazione a contrarre

Visti gli atti istruttori: proposta di deliberazione,

REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole

DATA 7 MAR 2019



IL RESPONSABILE STRUTTURA COMPETENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Dalfovo

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole dando atto che per la natura del provvedimento non serve l'attestato di copertura finanziaria _____

DATA _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
Rag. Giovanni Festi

REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 184 e 185 della L. R. 03.05.2018 n. 2)

Si esprime parere favorevole dando atto che:

la spesa di € 168.000 derivante dalla presente delibera trova impegno al codice di bilancio 12.01.1.03 del bilancio previsione 2019 gestione competenza/residui, capitolo atto indirizzo 2150 e copertura finanziaria dalle entrate:

CORRENTI TIT. IV TIT. V TIT. VI TIT. VII TIT. IX F.P.V.

PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 215/19

DATA 07.3.2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
Rag. Giovanni Festi

